

5



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEZIONE STACCATA DI CATANIA

SEZ. "I"

D.P. n. 1514-2004Ric. n. 2646/2004 R.G.

IL PRESIDENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO il ricorso n. 2646/2004 ^{passato per le} notificazioniil 2/11/2004 e depositato il 5-11-2004

proposto dall'Associazione Nazionale Costrut-

tori Edili (ANCE) - Sezione Autonoma di

Catania + 4 (come da ricorso), tutte rep-

presentate e difese dall'Av. Giuseppe Scuderi,

presso il cui studio in Catania via V.

Giuseppe n. 34, sono elettronicamente domi-
ciate;contro

- la Provincia Regionale di Catania,
- l' M. R. E. G. A. - Sezione Prov. la di Catania,
- l'Annostrato Regionale ai Lavori Pubblici
tutti non ancora costituiti in giudizio;

- per l'annullamento
 - del bando di gara, relativo all'affidamento
mediante pubblico incanto dell'appalto avente
ad oggetto realizzazione dei "lavori di am-
modernamento e sistemazione della SP 38/111
dal bivio Scifozzo verso Botteghe lle in territorio
di Licodia Eubea", pubblicato sulla G.U.M.S.
del 12-10-07, parte II n. 411,
 - nonché di ogni atto o provvedimento
precedente o successivo, comunque
presupposto connesso e/o consequenziale,
in compasso il disciplinare di gara.

VISTA la contestuale domanda cautelare;

VISTA l'ulteriore istanza del difensore
 (formulata contestualmente alla predetta domanda
 cautelare / ~~separatamente proposta con atto~~
) con la quale si chiede
 sostanzialmente che il Presidente, prima della
 trattazione della domanda cautelare, disponga con
 decreto motivato (anche in assenza di
 contraddittorio), ai sensi dell'art. 21, 9° comma, L.
 6.12.1971, n. 1034, introdotto dall'art. 3, 1° comma,
 L. 21.7.2000, n. 205, misure cautelari provvisorie,

in quanto sussisterebbe nella fattispecie dedotta lo
 specifico requisito della "estrema gravità ed
 urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione

fino alla data della camera di consiglio",
prescritto da tale disposizione di legge;

RITENUTO che, ad una prima delibazione sommaria,
i motivi dedotti a sostegno del ricorso si appalesano
assistiti da sufficiente "fumus boni juris";
*salvo gli approfondimenti che dovranno
essere condotti in sede di esame
collegiale dell'istanza cautelare
de qua;*

RITENUTO altresì che, pure ad un primo esame, si
configura nella specie il predetto specifico
requisito dell'estrema gravità del danno e della
correlata o conseguente urgenza della tutela
cautelare monocratica, prescritto dal menzionato art.
21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto
dall'art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000,

~~tenuto conto non soltanto dell'interesse~~
*delle imprese ricorrenti alla partecipazione
(tramite la presentazione di un'offerta "serie")
alla gara, interesse che sarebbe sacrificato
se non venissero sospese i termini di cui all'art. 21*

Le operazioni di gara (stante che l'apertura delle buste è fissata per il prossimo 14 novembre),
beni anche dell'interesse pubblico alla massima partecipazione
nonché al risparmio di affitti amministrative che potrebbe
essere per travolte in sede di ordinario esame collegiale delle
istanze cautelare e/o dal merito. Ritirato di F. Scuderi la
C.C. per l'istanza collegiale P.Q.M. al 22 novembre 2007

1) ACCOGLIE la suindicata domanda di misure cautelari provvisorie, così come espressamente previsto dal ripetuto art. 21, 9° comma, della legge n. 1034/1971, introdotto dal menzionato art. 3, 1° comma, della legge n. 205/2000, e, per l'effetto, sospende le operazioni di gara indicate in parte motivate, fissate per il 14 novembre 2007;

2) FISSA la camera di consiglio del 22 novembre 2007 per la sottoposizione del presente decreto presidenziale cautelare al Collegio, così come prescritto dalla predetta disposizione di legge;

3) DISPONE che la notifica del presente decreto all'Amministrazione intimata venga effettuata dal

M

ricorrente anche soltanto a mezzo telefax, come espressamente previsto dall'art. 12 della predetta legge n. 205/2000 e, genericamente, dall'art. 151 c.p.c.;

4). ORDINA che il presente decreto venga immediatamente eseguito dall'Amministrazione intimata.

Il presente decreto viene depositato presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne immediata comunicazione alle parti.

Catania, 8.11.2007

IL PRESIDENTE

Depositato in Segreteria il 8.11.2007

IL SEGRETARIO